

Al Presidente della I Commissione  
consiliare permanente

**Oggetto:** Proposta di emendamenti all'Atto N. 327: Proposta di legge di iniziativa della Consigliera Bianca Maria Tagliaferri: "Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane" – in sostituzione della proposta di emendamenti protocollata al N. 20260003068 che si intendono ritirate.

### **Emendamento n. 1**

All'articolo 3, comma 1, lettera n), al secondo periodo, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

#### **Relazione illustrativa**

La proposta di modifica risponde all'esigenza di assicurare al Garante un lasso temporale più congruo per l'esercizio della propria funzione consultiva, elevando il termine per l'espressione dei pareri dagli attuali quindici a trenta giorni. Tale estensione dello spatium deliberandi si rende necessaria per garantire un'istruttoria tecnica realmente approfondita, specialmente in relazione ad atti complessi, evitando che l'eccessiva brevità del termine pregiudichi la qualità della valutazione di merito o riduca il parere a un mero adempimento formale.

L'allineamento a un termine di trenta giorni permette di contemperare il principio di celerità dell'azione regionale con la necessaria accuratezza richiesta dalla materia. Resta comunque garantita la fluidità dei procedimenti legislativi e amministrativi attraverso il mantenimento del meccanismo del silenzio-assenso, il quale assicura che l'ampliamento del termine non determini paralisi decisionali, consentendo tuttavia al Garante di operare con un margine di analisi adeguato all'elevato profilo istituzionale della figura.

#### **Relazione tecnica**

La modifica proposta dall'emendamento 1 è di carattere ordinamentale, allungando i tempi per esprimere il parere inoltre alleggerisce la pressione sulle funzioni da svolgere da parte del Garante quindi riducendone l'onere amministrativo. Nel complesso dunque l'emendamento non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o per il bilancio regionale.

### **Emendamento n. 2**

La lettera o), del comm 1, dell'articolo 3 è soppressa.

#### **Relazione illustrativa e tecnica**

La proposta di modifica risponde all'esigenza di determinare nuovi oneri per progetti che il Garante potrebbe attivare, per il quale il legislatore in caso dovrebbe istituire un

finanziamento ad hoc. I progetti in caso saranno attivati dalla Giunta regionale nell'ambito delle funzioni che essa già svolge.

### **Emendamento n. 3**

All'articolo 5, comma 1, le parole: "in scienze giuridiche, umanistiche o sociali" sono soppresse.

#### **Relazione illustrativa**

L'emendamento in esame interviene sulla disciplina dei requisiti di eleggibilità del Garante con l'obiettivo di declinare i principi di ragionevolezza e partecipazione attraverso una più efficace valorizzazione del merito professionale.

In tale ottica, la proposta muove dalla consapevolezza che l'attuale impalcatura normativa prevede già, quale condizione *sine qua non*, il possesso di una comprovata esperienza almeno triennale nel settore dei diritti dei soggetti in età senile: siffatto requisito viene identificato come il vero ed essenziale presidio di qualità, l'unico idoneo a garantire nel candidato una conoscenza operativa e settoriale realmente consolidata.

Ne consegue che la soppressione dei vincoli relativi alle specifiche classi di laurea non intacca il rigore della selezione, ma lo integra con la necessità di non precludere l'accesso a profili di eccellenza che, pur provenendo da percorsi accademici differenti, abbiano dimostrato una superiore competenza pratica nella materia, assicurando che la scelta dell'organo di garanzia ricada sulla figura dotata della maggiore idoneità professionale e attitudinale.

#### **Relazione tecnica**

La modifica proposta dall'emendamento 2 è di carattere ordinamentale senza effetti diretti sulla finanza pubblica o sul bilancio regionale.

### **Emendamento n. 4**

Il comma 3 dell'articolo 6 è soppresso.

#### **Relazione illustrativa**

La proposta di emendamento è volta ad operare un maggior coordinamento con la legislazione regionale di riordino delle figure di garanzia di cui alla l.r. 9/2025, la quale ha ricondotto, per i dipendenti pubblici, l'assunzione delle cariche istituzionali in esame alla necessità di ottenere la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, anziché all'obbligo di collocamento in aspettativa.

#### **Relazione tecnica**

La modifica proposta dall'emendamento 3 è di carattere ordinamentale. Nel complesso l'emendamento non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o per il bilancio regionale.

## **Emendamento n. 5**

Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito della propria dotazione organica la Giunta regionale mette a disposizione del Garante, per lo svolgimento delle sue funzioni, le risorse umane necessarie nell'ambito dell'ufficio dei Garanti regionali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2025, n. 9 (Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali).”

### **Relazione illustrativa**

La sostituzione del comma 2 dell'art. 8 mira a definire con maggiore precisione il modello organizzativo del supporto tecnico-amministrativo destinato al Garante, orientando l'azione regionale verso criteri di efficienza e razionalizzazione delle risorse esistenti. Attraverso questa modifica, si intende formalizzare l'inserimento del personale di supporto all'interno di una struttura organica, identificata come l'Ufficio dei Garanti regionali.

### **Relazione tecnica**

La modifica proposta dall'emendamento 4 chiarisce meglio quali siano le risorse umane e come si intende siano organizzate a supporto della nuova figura di garanzia regionale, che si aggiunge alle tre figure di garanzia già vigenti. Nel complesso l'emendamento non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o per il bilancio regionale, ma intende mettere a disposizione del Garante le risorse umane già nella dotazione organica della Giunta regionale.

## **Emendamento n. 6**

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

Art. 12 bis (Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione la procedura di nomina del Garante è avviata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Relazione illustrativa**

L'introduzione del nuovo articolo 12 bis risponde alla fondamentale esigenza di garantire la pronta operatività della norma, conferendo al provvedimento legislativo un carattere di immediata concretezza ed efficacia. Attraverso la previsione di un termine certo per l'avvio della procedura di nomina, viene manifestata la volontà di tradurre tempestivamente le finalità della legge in un'azione di tutela reale e tangibile per i cittadini.

La fissazione del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del testo si configura come un elemento di certezza del diritto e di trasparenza procedimentale, assicurando che l'attivazione del nuovo istituto di garanzia segua un cronoprogramma definito e sollecito. Tale disposizione

valorizza l'intero impianto normativo, poiché ne sancisce il passaggio dalla dimensione astratta a quella dell'effettivo esercizio delle funzioni, permettendo alla popolazione anziana di beneficiare nel minor tempo possibile di un rinnovato sistema di protezione dei propri diritti.

### **Relazione tecnica**

La modifica proposta dall'emendamento 5 ha effetti finanziari sul primo anno di attuazione della legge, in quanto rende prevedibile la nomina del Garante dopo circa due mesi dall'entrata in vigore della legge. Pertanto si può prevedere che per il primo anno di attuazione della legge, anno 2026 corrente, la spesa da autorizzare per il trattamento economico del garante potrebbe ridursi alla metà di quella annua prevista a regime, considerando la nomina a giugno 2026.

### **Emendamento n. 7**

Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della presente legge è autorizzata per l'anno 2026 la spesa annua di euro 7.950,00 ed a regime a decorrere dall'anno 2027 la spesa annua di euro 15.900,00 nell'ambito della Missione 12 “Diritti”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.”

### **Relazione illustrativa e tecnica**

La modifica proposta dall'emendamento 6 adatta la stima dell'autorizzazione di spesa per l'anno in corso, in previsione dell'approvazione in aula del testo di legge entro aprile 2026 e l'avvio della procedura di nomina entro i due mesi successivi, come previsto dalla norma transitoria introdotta con l'emendamento 5. Inoltre specifica esplicitamente che l'autorizzazione di spesa sarà destinata alla Missione 12 “Diritti”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo1 “Spese correnti” in coerenza con le finalità della legge.

Nel complesso la modifica non introduce nuovi oneri ma riduce l'effetto finanziario del primo anno sul bilancio regionale.

### **Emendamento n. 8**

Il comma 2, dell'articolo 12, è sostituito dal seguente:

“2. Per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, la copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti previsti alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2026-2028.”

**Relazione illustrativa e tecnica.**

L'emendamento in esame è stato concordato con il Servizio Bilancio della Giunta regionale, individuando nel Fondo di riserva per spese obbligatorie le risorse per la copertura finanziaria della legge in esame nel triennio del Bilancio regionale corrente, in quanto le spese per il trattamento economico del Garante avranno natura obbligatoria.

**Emendamento n. 9**

All'articolo 12, comma 3, le parole: «all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8».

**Relazione illustrativa e tecnica.**

L'emendamento in esame ha una finalità prettamente tecnica e mira a correggere un mero refuso contenuto nel testo originale della proposta di legge, non determinando di conseguenza nuovi effetti finanziari.

La Consigliera regionale  
Bianca Maria Tagliaferri